

CORTE COSTITUZIONALE; SENTENZA N. 163/2010 (G.U., 1° s.s., n. 19 del 12 Maggio 2010).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Ritenuta improcedibilità, secondo il diritto vivente, dell’opposizione iscritta a ruolo dopo il termine dimidiato di cinque giorni, allorchè l’opponente abbia assegnato, anche involontariamente, all’opposto un termine a comparire inferiore a quello ordinario - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, con incidenza sul diritto di difesa dell’opponente - Asserita lesione del principio costituzionale del giusto processo e del diritto ad un equo vaglio giurisdizionale, garantito dalla CEDU - Carente motivazione in ordine al contrasto con alcuni dei parametri rilevati - Invocazione di parametro solo nella motivazione dell’ordinanza e non anche nel dispositivo - Carente motivazione sulla non manifesta infondatezza - Invocazione dell’art. 6 CEDU quale parametro e non quale norma interposta - Manifesta inammissibilità della questione - Cod. proc. civ. artt. 165, comma 1, 645, comma 2, ultima frase, e 647 - (comb. disp.) - Cost., artt. 3, 24 e 111; CEDU, art. 6.

(1). È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, comma 2, ultima frase, 647 e 165, comma 1, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, poiché l’atto di promovimento del giudizio di costituzionalità risulta carente nella motivazione in ordine al contrasto con taluni dei parametri invocati.

(2). Dai principi del giusto processo discende il diritto ad un equo vaglio giurisprudenziale della controversia e delle posizioni coinvolte, ma ciò non determina la illegittimità costituzionale delle norme che, in ossequio alle esigenze di certezza e ragionevole durata del processo, determinano l’esistenza di scansioni temporali dello stesso il cui mancato rispetto si risolve nella sanzione della decadenza dal compimento di determinate attività.

(3). L’articolo 6 della CEDU non può essere invocato direttamente come parametro di costituzionalità, atteso che le disposizioni della Convenzione costituiscono esclusivamente norme interposte nel giudizio di costituzionalità teso all’accertamento della violazione dell’art. 117, comma 1, Cost.

Il Tribunale di Messina ha sollevato, con ordinanza 28 novembre 2008, in G.U. 1° s.s., n. 40 del 2009 (R.O. 244/2009), questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, comma 2, 647 e 165, comma 1, del codice di rito civile.

Le norme indubiate sono assunte dal giudice rimettente nella loro interpretazione *vivente*¹. Esse dunque devono essere intese nel senso che, nell’ambito del giudizio di opposizione a

¹ Da tempo la Corte costituzionale invita i giudici rimettenti a sollevare questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto il c.d. *diritto vivente*, al fine di giudice al conformità a Costituzione delle disposizioni indubiate nell’interpretazione che più comunemente ne viene fornita dai giudici comuni. In dottrina v., specificamente sul punto,

decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., la riduzione alla metà del termine entro cui l'opponente deve costituirsi consegue automaticamente al fatto che all'opposto è concesso un termine di comparizione inferiore a quello previsto dall'art. 163 *bis* cod. proc. civ., per come modificato dalla l. 263/2005; inoltre, devono interpretarsi nel senso che la tardiva costituzione dell'opponente è equiparata alla mancata costituzione dello stesso e determina, dunque, l'improcedibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo².

L'assetto determinato dalla più diffusa interpretazione delle norme censurate, tuttavia, pone secondo il giudice *a quo* dubbi circa la sua legittimità costituzionale in relazione sia agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, sia in relazione all'art. 6 CEDU.

La Corte non addiviene ad una decisione di merito, rilevando invece, come già avvenuto in relazione alla questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto le stesse norme e sollevata dal Tribunale di Monza nel maggio del 2007³, la manifesta inammissibilità della questione proposta⁴.

A tale conclusione la Consulta giunge, come espressamente dichiarato, «per una molteplicità di ragioni».

Anzitutto, nonostante la motivazione dell'ordinanza di rimessione del giudice messinese contenesse alcuni riferimenti alla violazione, da parte del *diritto vivente* censurato, dell'art. 3 Cost. – ed in specie sotto il profilo della mancata ragionevolezza della normativa oggetto del giudizio – il riferimento all'articolo stesso manca nel dispositivo dell'atto di promovimento.

In secondo luogo, il giudice *a quo* denuncia una disparità di trattamento derivante dall'applicazione, nel caso in esame, della sanzione dell'improcedibilità, in riferimento alle due situazioni scaturenti dalla mancata costituzione e dalla tardiva iscrizione a ruolo, senza però specificare ulteriormente il profilo in esame, evidenziando l'eventuale irragionevolezza di tale differenziazione tra soggetti in posizioni processuali diverse⁵.

In terzo luogo il giudice rimettente invoca, fra i parametri di legittimità costituzionale, gli artt. 24 e 111 Cost., ma gli argomenti spesi in relazione alla supposta violazione dell'art. 24 riguardano, a giudizio della Corte, i soli principi del giusto processo, di modo che essi dovrebbe essere, più opportunamente, riferiti al solo art. 111 Cost. Anche qualora il giudice avesse, peraltro, indicato il parametro corretto, egli avrebbe comunque errato nel predisporre la questione di legittimità costituzionale, non considerando che il diritto ad un equo vaglio giurisprudenziale della controversia non esclude affatto che, a tutela di esigenze diverse e parimenti meritevoli di tutela, quali quelle di certezza e ragionevole durata del processo, la legge processuale possa legittimamente prevedere scansioni temporali il cui mancato rispetto

A. PUGIOTTO, *Il riferimento al diritto vivente*, in *Il processo costituzionale e le tecniche di giudizio*, in *Foro it.*, 1998, 5, 357; M. R. MORELLI, *Il «diritto vivente» nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Giust. civ.*, 1995, 169; A. PUGIOTTO, *Sindacato di costituzionalità e «diritto vivente»*, Milano, 1994; ID., *Dottrina del «diritto vivente» e ridefinizione delle sentenze additive*, in *Giur. cost.*, 1992, 3672; G. ZAGREBELSKY, *La dottrina del diritto vivente*, in *Giur. cost.*, 1986, 1148; A. ANZON, *La Corte costituzionale e il «diritto vivente»*, in *Giur. cost.*, 1984, 300.

² In dottrina v., sul punto, R. CAPONI, *Sul termine di costituzione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo*, in *Corr. giur.*, 2006, 727; G. VIGNERA, *Sulla provvisoria esecutività ex lege del decreto ingiuntivo*, in *Inf. prev.*, 2004, 603.

³ V. Corte cost., n. 407 del 2008, in *Giur. cost.*, 2008, 4727. Anche in quella decisione la Corte aveva evidenziato alcune carenze della motivazione dell'atto di promovimento che impedivano di addivenire ad una decisione di merito.

⁴ Quanto alla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per carenze motivazionali dell'atto di promovimento, cfr. Corte cost., n. 398 del 2008, in *Giur. cost.*, 2008, 4645; Corte cost., n. 395 del 2008, *Ibid.*, 4634; Corte cost., n. 331 del 2008, *Ibid.*, 3572; Corte cost., n. 328 del 2008, in *Foro it.*, 2008, 1, 3390. V. anche, in dottrina, M. MORELLI – S. MORELLI, *L'incidente di costituzionalità - Come formulare le questioni di costituzionalità senza incorrere nella sanzione della inammissibilità - L'interpretazione adeguatrice della norma ordinaria - L'applicazione diretta della costituzione*, Milano, 2004.

⁵ Come, infatti, chiarito dalla giurisprudenza costituzionale sul punto, tale mancata specificazione determina una carenza della motivazione dell'ordinanza di rimessione, con specifico riferimento alla non manifesta infondatezza della questione introdotta; v. Corte cost., n. 191 del 2009, in *Giur. cost.*, 2009, 2090; Corte cost., n. 114 del 2007, *Id.*, 2007, 1104; Corte cost., n. 39 del 2005, *Id.*, 2005, 310.

determini decadenze dallo svolgimento di attività processuali⁶. In considerazione di ciò, infatti, il giudice avrebbe dovuto motivare il suo dubbio di costituzionalità argomentando circa l'irragionevolezza della disciplina sanzionatoria prevista, alla luce del necessario bilanciamento fra le ricordate esigenze, ma tale argomentazione non è stata, invece, adeguatamente sviluppata.

Da ultimo, occorre considerare la precisazione fornita dalla Corte circa la possibilità per i giudici di utilizzare le disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali invocandole, nel giudizio di costituzionalità avente ad oggetto norme di rango primario, direttamente come parametri la cui violazione determinerebbe l'illegittimità costituzionale della normativa indubbiata. A questo proposito, la Corte sottolinea come ulteriore ragione di inammissibilità della questione proposta sia costituita dalla circostanza che il giudice rimettente abbia lamentato una supposta violazione di una norma convenzionale (art. 6 CEDU) che, nella ricostruzione fornita nell'ordinanza di rinvio, determinerebbe *di per sé*, ove accertata, l'illegittimità costituzionale della norma oggetto del giudizio; tale prospettazione risulta, però, in contrasto con la recente giurisprudenza costituzionale secondo la quale la violazione di norme convenzionali determina l'illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate solo in quanto le norme CEDU costituiscono norme interposte nel giudizio di costituzionalità avente come parametro l'art. 117, comma 1, Cost.⁷.

⁶ Così Corte cost., n. 11 del 2008, in *Giur. cost.*, 2008, 140; v. anche Corte cost., n. 462 del 2006, in *Giur. cost.*, 2006, 4643. In dottrina v., sul punto, V. COLESANTI, *Il giusto processo (art. 111 cost.) civile: la garanzia dei diritti, la durata e i tempi del processo*, in *Iustitia*, 2009, 41; S. CHIARLONI, *Giusto processo, garanzie processuali, giustizia della decisione*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2008, 129; S. BUZZELLI, *Giusto processo (agg. 2004)*, in *Digesto penale*, Torino, 342; B. COPPARI – V. VERDE (a cura di), *Il nuovo art. 111 Cost. e il «giusto processo» in materia civile*, Napoli, 2002; M. BOVE, *Articolo 111 cost. e «giusto processo civile»*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, 479; M. CECCHETTI, *Giusto processo (diritto costituzionale) (aggiornamento)*, in *Encicl. dir.*, 2001, 595.

⁷ V. Corte cost., nn. 348 e 349 del 2007, in *Foro it.*, 2008, 1, 40, con osservazioni di R. ROMBOLI, L. CAPPUCCIO, F. GHERA ed in *Giur. cost.*, 2007, 3518 e 3574, con osservazioni di A. GUAZZAROTTI e C. PINELLI. V. anche Corte cost., n. 129 del 2008, in *Foro it.*, 2009, 1, 621, con osservazione di G. CAMPANELLI ed in *Cass. pen.*, 2008, 3994, con osservazione di L. DE MATTEIS. In dottrina v., recentemente, in tema di rapporti fra diritto interno e CEDU, nonché fra Corte costituzionale e Corte EDU, A. RUGGERI, *Corte costituzionale e Corti europee: il modello, le esperienze, le prospettive*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it; ID., *Corte e Corti sovranazionali*, relazione al convegno annuale dell'associazione «Gruppo di Pisa», in www.gruppodipisa2010.it; V. SCIARABBA, *Tra fonti e corti - Diritti e principi fondamentali in Europa: profili costituzionali e comparati degli sviluppi sovranazionali*, Padova, 2008; AA. VV., *Forum: la Cedu nelle sentenze 348 e 349/2007 della Corte costituzionale*, in *Dir. pubbl. comparato ed europeo*, 2008, 171; F. ANGELINI, *L'incidenza della Cedu nell'ordinamento italiano alla luce di due recenti pronunce della corte costituzionale*, in *Dir. unione europea*, 2008, 487; V. ZAGREBLESKY, *Corte, convenzione europea dei diritti dell'uomo e sistema europeo di protezione dei diritti fondamentali*, in AA.VV., *La Corte costituzionale compie cinquant'anni*, in *Foro it.*, 2006, V, 353 ss.